

Legge regionale 14 settembre 1989, n. 32.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Rifinanziamenti

1. La tabella A allegata alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione», relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2

Settore primario

1. Gli interventi di cui all'art. 50 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 «Legge generale per gli interventi nel settore primario» possono essere concessi anche a enti e organismi associativi operanti nel settore delle pesca.

Art. 3

Piani agro-ambientali nelle zone montane

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, a favore della Comunità montana del Comelico e dell'Alpago, finanziamenti per complessive lire 600 milioni per l'avvio dei Piani agro-ambientali delle Comunità montane del Comelico, Centro Cadore, Valle del Boite e dell'Alpago (capitolo 13615).

2. L'erogazione dei fondi di cui al presente articolo è disposta in applicazione della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 4

Zootecnia nelle aree montane

1. La spesa ammissibile per le iniziative previste dall'art. 1, lett. B), della legge regionale 7 maggio 1976, n. 14 «Legge programma per lo sviluppo della zootecnia» è elevata, per le zone montane, a lire 200 milioni e il contributo concedibile può essere accordato fino a un massimo dell'80%.

Art. 5

Valorizzazione della foraggicoltura in montagna

1. Per favorire l'aumento e il più razionale utilizzo delle risorse foraggere nelle aree montane, i contributi di

cui all'art. 51 della legge regionale 31 ottobre 1980 n. 88 e all'art. 4, lettera c), della legge 8 novembre 1984, n. 752, possono essere altresì concessi ad agricoltori singoli e associati in conto capitale nella misura massima del 60% della spesa ammissibile per l'acquisto di macchine e attrezzature, anche a carattere innovativo.

Art. 6

Altri interventi straordinari nelle zone montane

1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, la Giunta regionale è autorizzata a effettuare i seguenti interventi straordinari in favore delle zone montane per complessive lire 2.190 milioni:

- a) contributo di lire 300 milioni al Comune di Cencenighe Agordino per la costruzione della sede staccata dell'Istituto d'arte di Cortina d'Ampezzo (capitolo 71620);
- b) contributo di lire 300 milioni al Comune di Zoldo Alto per la realizzazione di un convitto per i figli degli emigranti (capitolo 61620);
- c) contributo di lire 200 milioni al Comune di Feltre per l'ammodernamento del macello pubblico (capitolo 50624);
- d) contributo di lire 250 milioni alla Comunità montana dell'Alpago per il completamento della casa di riposo (capitolo 61630);
- e) contributo di lire 750 milioni al Comune di Cortina d'Ampezzo per lavori di straordinaria manutenzione e ammodernamento del palazzo del ghiaccio (capitolo 73630);
- f) contributo di lire 40 milioni al Comune di Tambre d'Alpago per lavori di riattamento della pista per slittino (capitolo 73640);
- g) contributo di lire 350 milioni alle Comunità montane Alto Astico e Posina per la realizzazione della rete di sostituzione del gas metano (capitolo 22620).

2. In ordine alle procedure relative all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, si applica l'art. 4 della medesima legge regionale 6 giugno 1983, n. 29.

Art. 7

Acquedotti di sollevamento

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 300 milioni al Comune di San Zenò di Montagna nelle spese per il sollevamento dell'acqua dall'acquedotto.

2. La relativa spesa trova copertura nello stanziamento già iscritto al capitolo 14010 del bilancio di previsione per l'anno 1989 e sarà erogata con le modalità previste dalla legge regionale 6 novembre 1984, n. 55.

Art. 8

Energia

1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 22101, 22103, 22107, 22109 dello stato di previsione della spesa possono

essere utilizzati anche per il finanziamento di interventi di risparmio energetico nei settori dell'edilizia, dell'industria e dell'agricoltura le cui istanze siano state presentate nel corso di precedenti esercizi, purché sia accertata la rispondenza degli interventi stessi ai requisiti prescritti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 9

Botteghe artigiane nei centri storici

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 36, è così sostituito:

«Le domande per l'ammissione ai benefici di cui al comma 1 riguardano acquisti effettuati o restauri ultimati dopo l'1 novembre dell'anno precedente. Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno.»

Art. 10

Interventi nel settore dell'ecologia

1. Al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 l'espressione:

«I contributi di cui alle lettere a) e b) sono concessi a favore dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi; i contributi di cui alla lettera c) sono concessi a favore di enti pubblici locali e/o di imprese industriali o artigianali.»

è sostituita con:

«I contributi di cui alla lettera a) sono concessi a favore dei comuni, delle comunità montane e loro consorzi e degli enti responsabili di bacino di cui all'art. 11 del provvedimento del Consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988 — Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani — ove istituiti; i contributi di cui alle lettere b) e c) sono concessi a favore di enti pubblici locali e/o di imprese anche in forma consorziata o associata.»

Art. 11

Viabilità del Passo San Boldo

1. Per la realizzazione di opere di protezione della viabilità del passo San Boldo è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per l'anno 1990, da effettuare con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (cap. 45254).

Art. 12

Indennità componenti commissioni elenco collaudatori

1. L'indennità spettante ai componenti della commissione per la formazione dell'elenco regionale dei collaudatori, prevista dall'art. 6 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30, è determinata nella medesima misura stabilita dall'art. 34 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 per i componenti della Commissione tecnica regionale.

2. Al maggiore onere presunto di lire 1 milione si provvede con i fondi stanziati al capitolo 3002 dello stato

di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi.

Art. 13

Lavori pubblici

1. Nell'ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 «Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale», la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 300 milioni al Comune di Gallio per concorrere alla realizzazione di un ponte in località «Val Ghiaia» e a concedere un contributo di lire 300 milioni al Comune di Velo d'Astico per concorrere alla realizzazione del ponte «Schiri» (capitolo 45216).

2. In ordine agli interventi di cui al comma 1, si applicano le modalità e le procedure stabilite dalla medesima legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 14

Redazione di strumenti urbanistici

1. Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 5 è prorogato al 31 gennaio 1990.

2. Entro tale data, i comuni assegnatari di contributi ai sensi delle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48 - art. 12, 2 aprile 1985, n. 30 - art. 15, 28 gennaio 1986, n. 5 - artt. 6 e 7, debbono adottare lo strumento urbanistico per cui è stato concesso il finanziamento a pena di decadenza del contributo stesso con l'obbligo di restituzione della parte erogata.

Art. 15

Cooperazione con finalità socio-assistenziali

1. Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 marzo 1987, n. 20 è così modificato:

«L'onere relativo agli anni successivi farà carico allo stanziamento assegnato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio al fondo regionale per i servizi sociali di cui al capitolo 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.»

Art. 16

Servizi di trasporto soggetti disabili

1. In attuazione degli indirizzi del Piano sociale regionale, approvato con legge regionale 20 luglio 1989, n. 21, la Giunta regionale realizza interventi per l'istituzione di omogenei servizi di trasporto di persone disabili gestiti da enti o istituti pubblici e privati.

2. Con deliberazione della Giunta medesima, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi, i criteri, le procedure, le modalità degli interventi e individuati la tipologia dei mezzi da adottare, i soggetti attuatori dei servizi e i bacini di utenza.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.250 milioni, di cui lire 2.000 milioni già

inclusi nello stanziamento iscritto al capitolo 45775 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989, da utilizzare nel rispetto della destinazione ivi indicata, e lire 1.250 milioni da stanziare al capitolo 61434 del medesimo bilancio.

Art. 17

Strutture educative e assistenziali per minori

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi necessari e urgenti alle strutture educative e assistenziali per minori, con particolare riferimento all'adeguamento alle norme antincendio previste dal d.m. 18 dicembre 1975, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per una spesa complessiva di lire 1.500 milioni (capitolo 61436).

2. In ordine alla procedura per la concessione dei contributi di cui al comma 1, si applica l'art. 3 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 fissando al 31 ottobre 1989 il termine per la presentazione delle domande.

Art. 18

Strutture per anziani

1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alla realizzazione del Centro sociale per anziani di Mirano assicurando un finanziamento non superiore a lire 250 milioni (capitolo 61422).

2. In ordine alle procedure di erogazione del contributo, si applica la normativa regionale in materia di opere pubbliche di cui alla legge regionale, 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 19

Fondi sostitutivi della soppressa imposta di soggiorno

1. Le somme assegnate alla Regione del Veneto ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144 sono ripartite tra le aziende di promozione turistica, di cui alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, in relazione all'imposta di soggiorno riscossa da ciascuna azienda per l'anno 1988.

Art. 20

Bollettari di riscossione

1. Al primo e terzo comma dell'art. 42 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, dopo le parole «Presidente della Giunta» sono aggiunte le parole «o da un suo delegato».

Art. 21

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con la legge regionale «Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989» ai sensi dell'art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre

1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 22

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1989

Cremonese

(segue allegato)

**ALLEGATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1989, N. 32
RELATIVA A:**

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1989**

Variazioni da apportare alla tabella A allegata alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4. Importi da iscrivere in bilancio per rifinanziamento di leggi settoriali di spesa.

CAPITOLO		ANNO
numero	denominazione	1989
	<i>Variazioni in aumento (in milioni di lire):</i>	
11502	Contributi per organismi associativi (art. 50, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e art. 15, legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66)	10.000
11572	Provvidenze per l'inserimento di giovani in agricoltura (legge regionale 5 marzo 1987, n. 14)	500
13152	Contributi per la pulitura e lo sfalcio dei prati nei Comuni classificati montani (legge regionale 6 agosto 1987, n. 40)	300
14230	Pascoli montani (art. 25, legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e legge regionale 20 marzo 1981, n. 8)	400
15524	Contributi per lo sviluppo dell'agricoltura e itticoltura (art. 53, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e legge regionale 6 novembre 1984, n. 54)	1.000
20020	Aumento di capitale delle società regionali (leggi regionali 35/82, 47/79, 28/85, 35/85, 44/80, 19/83)	1.800
20590	Fondo straordinario per lo sviluppo delle attività produttive - Polesine (legge regionale 24 luglio 1984, n. 34, art. 8, punto 1)	1.100
22610	Metanizzazione dell'Altopiano di Asiago (legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, art. 7 e legge regionale 18 novembre 1987, n. 54)	300
31620	Progetto Montagna - Incentivazione turistica (legge regionale 6 giugno 1983, n. 29)	600
44612	Progetto Montagna - Contributi per la costruzione di sedi per le Comunità montane (art. 5, legge regionale 2 aprile 1985, n. 30)	1.000

CAPITOLO		ANNO
numero	denominazione	1989
	<i>Variazioni in aumento (in milioni di lire):</i>	
45226	Partecipazione della Regione Veneto alla spesa e all'esecuzione del ponte sul Fiume Tagliamento in località Bevazzana (legge regionale 15 novembre 1983, n. 56)	38
45260	Intervento straordinario per la viabilità della Val Zoldana (art. 28, legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66)	500
45322	Eliminazione passaggi a livello (legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8, art. 7 e legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6)	1.000
45330	Interventi a favore dell'aeroportualità turistica (legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62)	500
50020	Contributi straordinari in conto capitale per il miglioramento e la razionalizzazione dell'approvvigionamento idropotabile nel Veneto ad esaurimento degli interventi previsti dalla legge regionale 19 luglio 1983, n. 38	525
50136	Contributi in unica soluzione per la costruzione di impianti di depurazione tipo, a carattere consortile e di collettori principali (legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 e legge regionale 29 giugno 1981, n. 30)	1.500
50164	Contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti (legge regionale 22 maggio 1984, n. 22)	1.500
53020	Spese per dotazione attrezzature per protezione civile (art. 11, legge regionale 27 novembre 1984, n. 88)	800
53022	Contributi ad Enti locali per acquisto attrezzature per protezione civile (art. 12, legge regionale 27 novembre 1984, n. 58)	500
53024	Contributi alle associazioni di volontariato nel settore della protezione civile (art. 14, legge regionale 27 novembre 1984, n. 58)	100
61354	Contributo in conto capitale per l'edilizia abitativa a favore di lavoratori emigrati (legge regionale 19 giugno 1984, n. 28)	250
70002	Assegnazione al Consiglio esecutivo del Comitato d'iniziativa - giornate delle genti e delle Regioni d'Europa - delle somme occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa (legge regionale 30 marzo 1988, n. 16)	460
70030	Contributo all'Azienda di Promozione Turistica di Padova per la realizzazione di iniziative celebrative del 650° anniversario della morte di Giotto (legge regionale 8 novembre 1988, n. 53)	200

CAPITOLO		ANNO
numero	denominazione	1989
	<i>Variazioni in aumento (in milioni di lire):</i>	
70126	Spese per l'acquisizione e l'aggiornamento di materiale bibliografico e archivistico di rilevante interesse storico-scientifico (legge regionale 25 giugno 1987, n. 34)	200
70174	Adeguamento sale cinematografiche e teatrali (legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6)	800
70184	Contributi a Enti locali per acquisto e adattamento di beni immobili da destinare a sede di musei etnografici (legge regionale 18 dicembre 1984, n. 63)	250
70192	Contributi al Centro regionale di documentazione del Veneto (legge regionale 9 gennaio 1986, n. 2)	600
71262	Spese per collaborazione con C.N.R. in materie di competenza regionale (art. 6, legge regionale 6 settembre 1988, n. 45)	1.000
72006	Riassorbimento lavoratori in C.I.G. (legge regionale 22 gennaio 1987, n. 1)	400
72012	Spese per il funzionamento del Centro per la Promozione dell'Occupazione di cui all'art. 8, legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 (legge regionale 22 gennaio 1987, n. 1)	100
	<i>Variazioni in diminuzione (in milioni di lire):</i>	
11548	Costruzioni vivai e serre (legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, art. 43)	500

Dal procedimento di formazione della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32

- La Giunta regionale, su proposta del Vice presidente Umberto Carraro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 giugno 1989, n. 34/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 luglio 1989, dove ha acquisito il n. 493 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato a tutte le commissioni consiliari in data 4 luglio 1989;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 18 luglio 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giorgio Sala, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 agosto 1989, n. 3373;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 11 agosto 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 9 settembre 1989, n. 10788/22707, ha trasmesso, con osservazioni, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Strutture amministrative regionali competenti:

- Dipartimento per i servizi speciali dell'agricoltura (art. 2);
- Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee (artt. 3, 4 e 5);
- Dipartimento per i lavori pubblici (artt. 6, 7, 11, 12 e 13);
- Dipartimento per l'Industria e l'energia (art. 8);
- Dipartimento per l'artigianato (art. 9);
- Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente (art. 10);
- Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali (art. 14);
- Dipartimento per i servizi sociali (artt. 15, 16, 17 e 18);
- Dipartimento per il turismo (art. 19);
- Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria (art. 20).